

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ministero della Giustizia - M.G.J.		
Tribunale per i Minorenni di Brescia		
01702901102		
Ufficio di Registrazione		
543	14/06/2016	
UOR	CG	RUO
Funzione	gest. attività	Attività
Fascicolo	Sottobureau	

AMBITO TERRITORIALE BERGAMO

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI BERGAMO IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO 1 - BERGAMO E IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA PER L'ISTITUZIONE SPERIMENTALE DI UN "PRESIDIO DEL SERVIZIO TUTELA" PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

TRA

L'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona, Comune di Bergamo (di seguito denominato "Ente capofila") con sede legale in Bergamo, piazza Matteotti, 3, C.F. 800348440167, in persona del suo Dirigente, Gaspare Passanante, nato a Campobello di Mazara (TP) il 18.10.1957, C.F. PSSGPR57R18B521T,

E

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia (di seguito denominato "Tribunale per i Minorenni") codice fiscale e partita IVA 80054330172, nella persona del Presidente pro tempore dott.ssa Maria Carla Gatto, domiciliata per la carica in Brescia via Vittorio Emanuele II^a n. 96, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta

Premesso che:

- "Il Tribunale per i Minorenni" opera ed interviene per assicurare e tutelare il rispetto dei diritti riconosciuti alle persone minori di età, in condizioni di rischio sociale giuridicamente rilevante, a favore delle quali emette provvedimenti, cui i Servizi Sociali dei Comuni ottemperano sulla base della residenza dei minori medesimi e/o degli esercitanti la responsabilità genitoriale e delle rispettive competenze civili, amministrative e penali;
- i provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni riguardano, per la maggior parte, situazioni pregiudizievoli per le persone di minore età, segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, oppure portate a conoscenza del Tribunale direttamente dai familiari delle persone di minore età;
- Il Servizio Minori e Famiglie dell'Ambito 1 - Bergamo, con Ente capofila il Comune di Bergamo, si occupa globalmente degli interventi rivolti alla famiglia, sia di tipo preventivo/promozionale sia di tipo "riparativo", ricomponendo gli stessi in un sistema di welfare integrato (sanitario, sociale, sociosanitario, ecc.);
- Il Servizio Minori e Famiglie dell'Ambito 1 - Bergamo comprende gli interventi di Tutela Minori che afferiscono ai Comuni di Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone, Gorle e Orio al

Handwritten signature

Serio e persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento attivo di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario integrato e sanitario così come descritto dalla L. 328/2000.

Dato atto che:

- l'attuale complessità sociale, il crescente disagio delle famiglie e il conseguente incremento delle difficoltà di bambini ed adolescenti, provoca un costante aumento delle situazioni segnalate al Tribunale per i Minorenni, con maggiore coinvolgimento dei Servizi;
- la risposta giudiziaria, pertanto, deve essere data alle persone interessate nel più breve tempo possibile, al fine di ridurre drasticamente la situazione di pregiudizio in cui versano persone di minore età, assicurando loro il riferimento familiare o etero familiare più appropriato ed adeguato;
- i tempi ed i modi di esecuzione dei provvedimenti non sempre sono comunicati tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, che è tenuta a vigilare sulla celere e proporzionata attuazione di quanto ordinato;
- il disposto di cui all'art. 79 bis della legge 184/1983, come introdotto dall'art.100 del D. Lgs. 28.12.2013; n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n.219", rende ancora più necessario ed urgente un miglior coordinamento tra Autorità Giudiziaria e Servizi Sociali Comunali;
- Il raggiungimento delle finalità sopra indicate presuppone e impone una collaborazione più stretta, efficiente e efficace tra Autorità Giudiziaria minorile ed i Comuni afferenti all'Ambito di Bergamo, con la facilitazione dell'interscambio di informazioni sulle situazioni in carico.

Ritenuto, quale forma più idonea alle finalità sopra indicate, la costituzione sperimentale di un "Presidio di Servizio Tutela" presso il Tribunale per i Minorenni, con l'obiettivo principale di facilitare le relazioni tra Magistratura Minorile e Servizi Sociali, nel prioritario interesse delle persone di minore età interessate ai procedimenti di protezione giuridica.

Richiamati:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- gli artt. 6 e 9 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- l'art. 27 del D. Lgs 28 luglio 1989, n. 272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 488, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- le Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria – Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il Volontariato – Anno 2008;
- la legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";
- la legge Regionale 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori";
- la legge Regionale 24 febbraio 2006, n. 5 "Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità";
- la legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- la Circolare Regionale 22 novembre 2007, n. 37 "Indicazioni per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimenti penali";
- Le "Linee Guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia" approvate con deliberazione di Regione Lombardia n. X/4281 in data 15.02.2016;
- il Piano di Zona dell'Ambito 1 di Bergamo 2015-2017.

Considerato che:

- La riforma del Titolo V parte II della Costituzione ha attribuito un ruolo centrale alle Regioni ed alle Amministrazioni Locali le quali, collaborando in maniera integrata, sono tenute a garantire livelli essenziali di assistenza per tutti i cittadini;
- la Riforma dell'Amministrazione Pubblica impone la costruzione di reti tecno-operative per progettualità integrate, per obiettivi comuni e condivisi realizzate da più soggetti istituzionali e locali, per promuovere una qualità dell'intervento efficace ed efficiente, ove i risultati attesi siano conseguiti in economicità.

Preso atto che:

- L'Ente capofila dell'Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona, Comune di Bergamo, sottoscrive il presente protocollo di intesa per conto dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale - 1 Bergamo (Comuni di Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone, Gorle, Orio al Serio).

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

Articolo 1 –Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 – Oggetto del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'Intesa disciplina le modalità collaborative tra l'Ambito territoriale 1 - Bergamo e il "Tribunale per i Minorenni di Brescia", per l'istituzione sperimentale di un "Presidio del Servizio Tutela" presso il Tribunale per i Minorenni, al fine di facilitare l'interscambio di informazioni sulle situazioni a carico, assicurando risposte in tempi brevi nelle situazioni di pregiudizio per le persone di minore età e monitorare l'esecuzione degli interventi disposti.

Articolo 3 – "Presidio del Servizio Minori e Famiglia"

Le attività proprie del "Presidio" sono relative agli incarichi riguardanti i casi di competenza dei Comuni afferenti al Servizio Minori e Famiglie dell'Ambito - 1 Bergamo e si esplicano secondo le seguenti modalità:

- facilitare la presa in carica dei singoli casi con la maggior disponibilità alle informazioni ad essi relative;
- verificare i termini per l'invio delle relazioni, per le convocazioni e quant'altro; eventualmente, provvedere a una prima informale verifica presso i Servizi sociali della situazione familiare in questione;
- facilitare, in caso di massima urgenza, il rapporto tra Giudice relatore ed il Servizio Minori e Famiglia referente.

Articolo 4 – Impegno delle Parti

Per quanto di rispettiva competenza, le parti si impegnano a:

il Tribunale per i Minorenni di Brescia:

- individuare un delegato quale referente del Servizio;
- individuare un locale da adibire ad ufficio del "Presidio" per le attività, opportunamente attrezzato, con i necessari dispositivi di office automation;
- per quanto attiene la sicurezza sul luogo di lavoro, il datore di lavoro presso cui si svolge la prestazione valuterà eventuali rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81.08, rimanendo a carico del Comune di Bergamo tutti gli altri adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- favorire le relazioni tra l'Ufficio e gli operatori del "presidio" attraverso la collaborazione attiva dell'URP.

L'Ente capofila – Direzione Servizi Sociali ed Educativi – Servizio Minori e Famiglie:

- mettere a disposizione del "Presidio" un operatore presente settimanalmente, in rappresentanza dell'Ente, dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
- fornire indirizzari relativi ai Servizi interessati alle attività;
- operare affinché siano assicurate al Giudice relatore, in tempi congrui, le informazioni richieste, le relazioni attese o gli eventuali monitoraggi;
- assicurare il coordinamento delle attività tramite un apposito Referente.

Articolo 5 – Coordinamento Monitoraggio e verifica

Le Parti, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della collaborazione, concordano sulla necessità di un costante raccordo tecnico ed organizzativo, secondo le esigenze evidenziate nel presente protocollo. A tale fine saranno effettuate valutazioni trimestrali congiunte con lo scopo di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni.

Articolo 6 – Mezzi finanziari

Le parti si impegnano a perseguire le finalità oggetto del presente protocollo, prendendo atto che lo stesso non comporta alcun impegno od onere di tipo economico.

Articolo 7 – Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha validità annuale, con decorrenza dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 con possibilità di rinnovo previa verifica degli esiti e degli obiettivi raggiunti; se le parti esprimono parere positivo, il protocollo sarà rinnovato con apposito provvedimento per un ulteriore anno.



Articolo 8 – Risoluzione dell'Accordo


Il presente accordo può essere risolto in qualsiasi momento con scioglimento consensuale mediante atti adottati dalle parti.

Bergamo, li 14.06.2016

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Carla Gatto
Per il Tribunale per i Minorenni

Dr.ssa Maria Carla Gatto



Per l'Ente capofila
Dr. Gaspare Passanante

